



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV

VISTO il Reg. (UE) del 21 novembre 2012 n. 1151 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che abroga i regolamenti (CE) nn. 509 e 510 del 29 marzo 2006;

VISTO il Reg. (UE) del 17 dicembre 2013 n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTA la comunicazione con la quale la Commissione Europea ha registrato in esenzione, ai sensi dei Regg. CE n. 651/2014 e 702/2014, gli aiuti previsti dal D.M. del 28 luglio 2015 n.53334 e successiva modifica, con il n. SA 44856 (2016/XA);

VISTO l'art.12 della Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 16, lettera d);

VISTO il DPCM del 27 febbraio 2013 n. 105 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 2481, inerente individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017;

VISTO l'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 inerente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee", che prevede che i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni;

VISTA la legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV

VISTO il decreto ministeriale 18 luglio 2018 n. 6802 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017 n. 143 di adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con il quale sono apportate modifiche al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105;

VISTA la Legge del 27 dicembre 2017 n. 205 concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"

VISTO il D.M.E.F. del 28 dicembre 2017 n. 65, riguardante la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018 – 2020;

VISTA la direttiva direttoriale del 27 marzo 2018 n. 21876 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'articolo 1, comma 6, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

VISTO il Decreto Legge del 12 luglio 2018 n. 86, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018 n. 97, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità";

VISTO il D.M. del 28 luglio 2015, n. 53334, registrato alla Corte dei Conti il 27 agosto 2015 al n. 3188, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009;

VISTO il D.M. del 29 settembre 2015, n. 64695, registrato alla Corte dei Conti il 2 ottobre 2015 al n. 3523, di modifica al D.M. del 28 luglio 2015, n. 53334 concernente la "Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E.;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV

VISTO il D.M. del 30 marzo 2016, n. 25039, registrato alla Corte dei Conti il 6 maggio 2016 al n. 1078, con il quale è stato modificato l'allegato A al D.M. del 28 luglio 2015, n. 53334 "Scheda di valutazione funzionale";

VISTA la nota n. 2018/042 del 15 ottobre 2018, pervenuta con prot. n. 73072 del 18 ottobre 2018 con la quale la Fondazione Qualivita - con sede in Siena – Via Fontebranda, 69 (cap 53100) ha presentato la richiesta di concessione di contributo ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 53334 del 28 luglio 2015 e successive modifiche per un importo di euro 90.570,00;

VISTO il D.M. del 25 ottobre 2018, n. 74883 con il quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 8 del D.M. del 28 luglio 2015 n. 53334 e successive modifiche, una Commissione per l'esame e la valutazione dei progetti relativi alla valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009, nonché la loro idoneità tecnico-economica, attribuendo alle stesse un punteggio secondo quanto previsto dalla scheda di valutazione funzionale allegata;

VISTO il D.M. del 28 novembre 2018, n. 84503 con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti ritenuti da ammettere a finanziamento ai sensi del D.M. del 28 luglio 2015 n. 53334 e successive modifiche, pubblicata sul sito del Ministero;

RITENUTO opportuno disporre l'approvazione del progetto presentato dalla Fondazione Qualivita - con sede in Siena – Via Fontebranda, 69 (cap 53100) e concedere un contributo per la realizzazione dello stesso;

ACCERTATA la disponibilità di competenza sul capitolo 7612 p.g. 01 fondi 2018 pari ad euro 600.000,00;

DECRETA

Articolo 1

Approvazione progetto ed impegno fondi

1. Per la realizzazione di interventi riguardanti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E, è approvato il progetto presentato dalla Fondazione Qualivita - con sede in Siena – Via Fontebranda, 69 (cap 53100) e concesso un contributo massimo di euro 31.424,12 pari al 90% della spesa ammessa di euro 34.915,69.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV

2. Per effetto del presente Decreto è impegnata la somma di euro 31.424,12 a favore della Fondazione Qualivita - con sede in Siena – Via Fontebranda, 69 (cap 53100) per la realizzazione del progetto medesimo.
3. L'importo del contributo di euro 31.424,12 farà carico sul capitolo di spesa 7612 p.g. 01 di pertinenza del Centro di responsabilità 3 “Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca ” - Missione 9, Programma 9.6 del Ministero per l'anno finanziario 2018, fondi di provenienza 2018, articolato come da piano finanziario di cui all'allegato 1, che è parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Modalità di concessione dell'anticipo

1. Compatibilmente con le disponibilità di cassa è consentita l'erogazione di un'anticipazione sul contributo concesso nella misura massima del 50% previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La fidejussione deve essere redatta secondo l'allegato 2, che è parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

Modalità di concessione delle varianti

1. Nella realizzazione del progetto il beneficiario del contributo può apportare, previa autorizzazione da parte della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, (di seguito Direzione) variazioni compensative superiori al 20% tra gli importi delle voci di spesa previste dal piano finanziario.
2. La richiesta di variante da parte del beneficiario del contributo, deve essere motivata e deve pervenire prima dell'effettuazione della stessa. E' necessario allegare un quadro di raffronto tra il preventivo approvato e la variante richiesta.
3. Gli importi in aumento devono trovare compensazione con diminuzioni relative ad altre voci di spesa.
4. Fermo restando la spesa ammessa a contributo, è possibile concedere eventuali variazioni inerenti azioni previste nel progetto originario ma non concesse all'atto del decreto di concessione ed impegno dei fondi per mancanza degli stessi.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV

5. E' consentita altresì la sostituzione di un'azione ammessa a finanziamento con un'azione non prevista nel progetto inizialmente presentato dal soggetto beneficiario, variando anche le restanti voci di spesa non oggetto di sostituzione, purchè la nuova azione abbia gli stessi scopi di quella già approvata, indicati all'articolo 1, comma 1 del presente decreto.
6. La sostituzione di cui sopra dovrà essere preventivamente comunicata e successivamente autorizzata da questo Ministero qualora se ne ravvisi la necessità.
7. Devono essere altresì comunicate ed approvate preventivamente dalla Direzione le eventuali variazioni inerenti le attività previste nel progetto approvato che non comportino variazioni tra gli importi delle voci di spesa.

Articolo 4

Modalità di rendicontazione e costi ammissibili

1. I soggetti beneficiari del contributo, per la liquidazione finale, sono tenuti a presentare la seguente documentazione originale:
 - a) istanza di liquidazione sottoscritta dal legale rappresentante completa di indirizzo della sede legale, codice fiscale o P.IVA e dell'indicazione delle coordinate bancarie;
 - b) relazione tecnico-amministrativa sull'attività svolta che evidenzia gli obiettivi conseguiti e gli eventuali scostamenti tra quanto previsto da progetto e quanto realizzato, fornendone adeguate motivazioni;
 - c) rendiconto analitico delle spese sostenute con l'elenco dei riferimenti dei documenti di spesa di cui alla successiva lett. g);
 - d) dichiarazione resa dal rappresentante legale che attesti che per le spese rendicontate non sono stati richiesti ed ottenuti contributi da parte di altri Enti e Organismi nazionali e comunitari;
 - e) dichiarazione resa dal rappresentante legale che attesti l'impossibilità per il beneficiario di detrarre l'IVA ai sensi di legge o che l'IVA costituisca un costo;
 - f) dichiarazione resa dal rappresentante legale che attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
 - g) documenti di spesa (fatture, buste paga, F24, ecc..) riportanti numero e data del presente decreto, dattiloscritti dal fornitore/prestatore, i cui originali dovranno essere sottoposti a vincolo da parte della Direzione prima della presentazione del rendiconto stesso. Per ogni documento di spesa, dopo la vidimazione da parte dell'ufficio competente, il soggetto beneficiario elaborerà una copia che verrà allegata alla restante documentazione prevista alle precedenti lett. a), b), c), d), e) f) e corredata del relativo pagamento.

Le dichiarazioni di cui ai punti d) e) ed f) devono essere redatte ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV

2. Sono ammesse a liquidazione le spese effettivamente sostenute e liquidate. I pagamenti devono transitare, in via non esclusiva, sul conto corrente dedicato indicato nella domanda di contributo, fatto salvo eventuali variazioni che il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente e tempestivamente alla Direzione. I pagamenti devono essere effettuati tramite:

- assegno circolare;
- bollettino di c/c postale;
- bonifico bancario e on-line riportante numero e data della fattura di riferimento;
- carta di credito intestata al beneficiario. In tal caso il rappresentante legale deve rilasciare una dichiarazione con cui attesti il nome del soggetto autorizzato all'uso della carta e relativo estratto conto con l'indicazione della fattura e delle spese effettuate.

Tutti i pagamenti effettuati devono risultare dagli estratti conto trasmessi dal beneficiario, da cui si evincono il numero e la data delle fatture pagate.

In deroga a quanto sopra indicato, è consentito, per importi non superiori a 500,00 euro, il pagamento in contanti, fermo restando che la relativa documentazione di spesa deve essere debitamente quietanzata con data, timbro e firma del fornitore.

3. Relativamente alle spese per il personale interno del beneficiario, fermo restando il regolare versamento degli oneri previdenziali, fiscali ed assicurativi da parte del medesimo, l'Amministrazione liquiderà quanto rendicontato solo a seguito di dichiarazione, resa dal rappresentante legale del beneficiario del contributo, che il personale è stato adibito esclusivamente allo svolgimento del progetto e per un determinato periodo di tempo.

Dovrà altresì essere prodotta dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 art. 46, 47 e 76, a firma del rappresentante legale, attestante l'avvenuto pagamento ai rispettivi Organi competenti degli oneri previdenziali, fiscali ed assicurativi.

4. Relativamente alle spese per il personale che non rientra tra i soggetti di cui al paragrafo 3, per la realizzazione del progetto il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione, motivandola, la scelta di tali soggetti e ad inoltrare in fase di liquidazione la lettera di incarico o contratto.

5. Le spese relative ai pagamenti degli F24, concernenti il personale di cui al paragrafo 3, debitamente versate, devono riferirsi chiaramente ai soggetti che hanno svolto le attività progettuali. Tale indicazione è resa dal rappresentante legale del beneficiario del contributo.

6. Per quanto riguarda le spese di vitto e alloggio di tutti i soggetti coinvolti alla realizzazione del progetto, l'Amministrazione rimborserà fino al massimo previsto all'allegato 3 del presente decreto. Le eventuali maggiori spese sostenute saranno a carico dei beneficiari e non sono rendicontabili nel presente decreto.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV

7. Le spese per docenti ed esperti invitati a convegni, corsi e seminari, ecc., sono ammesse a liquidazione a condizione che il soggetto sia stato espressamente autorizzato a partecipare dal proprio Ente di appartenenza e previa sottoscrizione di autocertificazione dalla quale risulti che non si è avuto rimborso dall'Ente medesimo.
8. Non sono ammesse a liquidazione le fatture ed i documenti contabili che non riportino numero e data del presente decreto ed altresì le spese di taxi, di parcheggio, minibar. Altresì non possono essere ammesse a liquidazione le spese rendicontate con scontrino fiscale.
La modalità di rendicontazione delle spese di missione sono riportate nell'allegato 3 che costituisce parte integrante al presente decreto.
9. Le eventuali maggiori spese sostenute, rispetto a quelle preventivate ed ammesse, sono a totale carico del beneficiario del contributo.
10. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata entro 45 giorni dalla scadenza del progetto entro i quali potrà essere consentito il pagamento, nelle modalità di cui al precedente paragrafo 2, di alcune fatture riportanti una data antecedente la scadenza delle attività.
11. Alla liquidazione si provvede previo accertamento della Direzione, che si avvale di una Commissione tecnico-amministrativa a tal fine nominata.

Articolo 5

Termini e modalità per la realizzazione del progetto

1. Il progetto avrà la durata di 15 mesi a partire dalla data del presente Decreto.
2. Il beneficiario del contributo è tenuto a comunicare tempestivamente a questa Amministrazione, in forma scritta, l'inizio attività, fermo restando il termine delle attività stabilite al comma precedente.
3. Per particolari e comprovate difficoltà operative verificatesi in corso di esecuzione del progetto potrà essere concessa una proroga, previa motivata richiesta all'Amministrazione.
4. La mancata rinuncia al contributo, da comunicare entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica del presente decreto, comporta l'accettazione degli oneri di cui all'articolo 6.
5. Le iniziative di comunicazione, divulgazione e pubblicazione riferibili al progetto devono evidenziare che sono state realizzate per mezzo del contributo concesso dalla Direzione e riportare l'indicazione del presente decreto. A tal fine, previa richiesta formale, verrà trasmesso il logo del Ministero con relativo manuale d'uso.
6. I materiali divulgativi devono essere trasmessi per e-mail all'indirizzo pqai4@politicheagricole.it oppure per PEC all'indirizzo saq4@pec.politicheagricole.gov.it, al fine di garantire la



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV

compatibilità degli stessi agli standard soliti dei prodotti editoriali del Ministero, per la relativa approvazione.

**Articolo 6
Monitoraggio**

1. La Direzione effettua il controllo dello stato di avanzamento dei progetti, se del caso, attraverso richieste e visite in loco.
2. Gli oneri relativi all'attività di controllo e di verifica sono poste a carico del beneficiario fino ad un massimo di euro 600,00 e non sono rendicontabili ai fini del presente decreto.
3. L'operatività del presente provvedimento potrà essere temporaneamente sospesa o definitivamente interrotta, senza previsione di indennizzo, se a seguito di controlli eseguiti risulti che le attività svolte si discostino, in tutto o in parte, da quelle approvate o non rispettino, in tutto o in parte, le disposizioni previste al presente Decreto. Potranno altresì non essere riconosciute le spese relative alle attività non concluse, non effettuate o effettuate in modo difforme rispetto al progetto approvato.

**Articolo 7
Divulgazione**

1. I verbali, gli atti e i documenti, a qualunque titolo prodotti ed ottenuti nell'ambito delle attività del progetto, restano a totale disposizione della Direzione che ne autorizza l'eventuale divulgazione.

**Articolo 8
Responsabilità**

1. Il beneficiario, nella realizzazione delle attività progettuali, si impegna a rispettare quanto previsto dagli artt. 21, 24 e 31 del Reg. CE n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che disciplinano la compatibilità degli aiuti.
2. Il beneficiario è altresì responsabile per eventuali danni che potrebbero verificarsi, nel corso della realizzazione del progetto approvato, a persone fisiche, giuridiche o a cose, sollevando questa Direzione da qualsiasi azione e/o pretesa di terzi interessati.

Il presente decreto viene trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione.

Roma,

IL DIRIGENTE
Luigi Polizzi
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)